DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 1979

che fissa le modalità di controllo per il mantenimento dello status di « ufficialmente indenni da brucellosi » degli allevamenti bovini in Danimarca

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(79/837/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), modificata da ultimo dalla direttiva 79/111/CEE (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 13,

considerando che nel Regno di Danimarca più del 99,8 % degli allevamenti bovini è stato dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi, ai sensi dell'articolo 2, lettera e), della direttiva 64/432/CEE, e conforme, da non meno di dieci anni, ai requisiti prescritti per tale qualifica ; che da almeno tre anni non si è constatato alcun caso di aborto dovuto ad infezione brucellare ;

considerando che per il mantenimento di questa qualifica è opportuno stabilire misure di controllo destinate ad assicurarne l'effettività e adattate alla particolare situazione sanitaria degli allevamenti bovini in Danimarca ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per conservare lo status di « ufficialmente indenni da brucellosi », gli allevamenti bovini in Danimarca devono soddisfare alle seguenti condizioni :

— ogni bovino sospetto di infezione brucellare deve essere oggetto di denuncia alle autorità competenti e deve essere sottoposto ad esami ufficiali per la ricerca della brucellosi, comprendenti almeno due prove sierologiche sul sangue, tra le quali la fissazione del complemento, nonché, in caso di aborto, un esame microbiologico sui materiali opportunamente prelevati ;

— durante il periodo di suspicione, che è mantenuto fino all'ottenimento di risultati favorevoli nelle prove previste al primo trattino, è sospeso lo status di « ufficialmente indenni da brucellosi » per gli allevamenti di uno o più bovini sospetti.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
(2) GU n. L 29 del 3. 2. 1979, pag. 26.